



COMUNE DI BUCCINO

Provincia di Salerno

C O P I A

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 38 del 18/3/2019

Oggetto: Servizi pubblici a domanda – Determinazioni delle tariffe e contribuzioni per l'anno 2019 – Conferma tariffe.

L'anno duemiladiciannove il giorno diciotto mese di marzo alle ore 9,30 nella Casa Comunale, la Giunta, legalmente convocata, si è riunita, sotto la presidenza del dott. Nicola Parisi – Sindaco - nelle persone dei Sigg. :

				presenti assenti	
1	Nicola	PARISI	SINDACO	X	
2	Maria	TRIMARCO	ASSESSORE	X	
3	Francesco	FARAO	ASSESSORE	X	
4	Domenico	SENATORE	ASSESSORE		X
5	Katia	TRIMARCO	ASSESSORE	X	
Totale				4	1

Partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Margherita Torraca

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

Deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto: Servizi pubblici a domanda. Determinazione delle tariffe e contribuzioni per l'anno 2019. Conferma Tariffe.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il decreto del 7 dicembre del Ministero dell'Interno, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019;
- la legge 145/2018, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019/2021, pubblicata in G.U. lo scorso 30 dicembre, non ha confermato il blocco delle aliquote dei tributi locali;

Visto l'art. 172, comma I, lettera c) del TUEL D. Lgs. n. 267/2000 a mente del quale occorre allegare al bilancio di previsione, tra l'altro, la deliberazione con la quale sono determinati, per l'anno successivo, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi a domanda individuale.

Visto l'art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 1983, n. 131, il quale prevede che gli enti locali definiscono, non oltre la data di approvazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale finanziata da tariffe, contribuzioni ed entrate specificatamente destinate e definiscono con lo stesso atto le tariffe dei servizi medesimi;

Rilevato che, ai sensi della norma sopra richiamata, nella determinazione dei costi di gestione devono essere rispettati i seguenti criteri:

- ✓ computo di tutte le spese per il personale comunque adibito, anche ad orario parziale, compresi gli oneri riflessi e delle spese per l'acquisto di beni e servizi, comprese le manutenzioni ordinarie;
- ✓ riparto dei costi comuni a più esercizi sulla base di percentuali individuate nella medesima deliberazione;

Visto inoltre l'art. 243 del D.Lgs. n. 267/2000, in base al quale gli enti locali strutturalmente deficitari sono tenuti a coprire i costi di gestione dei servizi a domanda individuale in misura non inferiore al **36%**. computando, a tal fine, i costi di gestione degli asili nido in misura pari al **50%**;

Dato atto che questo Comune, sulla base del certificato relativo al rendiconto della gestione dell'anno 2017 (penultimo esercizio precedente a quello di riferimento *non risulta* essere strutturalmente deficitario e, pertanto, *non è soggetto* all'obbligo di copertura dei costi di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale in misura non inferiore al 36%;

Visto il decreto interministeriale 31 dicembre 1983, con il quale è stato approvato l'elenco dei servizi pubblici a domanda individuale.

Considerato che per servizi pubblici a domanda individuale devono intendersi tutte quelle attività gestite dall'ente, poste in essere ed utilizzate a richiesta dell'utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale.

Atteso che:

- ✓ i servizi a domanda individuale sono identificati, ai sensi dell'art. 6 del decreto legge n. 55 del 28 febbraio 1983, convertito nella legge 26 aprile 1983, n.131, dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, del 31 dicembre 1983, in tutte quelle attività poste in essere dall'ente locale non per obbligo istituzionale ed utilizzate a richiesta dell'utente
- ✓ con la conversione del **DL 30 dicembre 2005, n. 273**, è stato integrato l'elenco di cui al citato art. 6 del decreto legge n. 55 del 28 febbraio 1983, attraverso il testo dell'art. i bis aggiungendo ai

servizi esistenti anche i collegamenti alle centrali operative della polizia locale degli impianti di allarme collocati presso abitazioni private o attività produttive o servizi.

✓ si intendono per servizi a domanda individuale quelle attività gestite direttamente dall'ente, che siano poste in essere non per obbligo istituzionale, che vengono utilizzate a richiesta dell'utente e non siano dichiarate gratuite da leggi nazionali o regionali.

✓ inoltre, i costi relativi a tali servizi devono essere finanziati da tariffe, contribuzioni o entrate specificatamente destinate.

✓ per tali categorie di servizi è prevista una percentuale minima di copertura dei costi con obbligo per gli enti locali di richiedere agli utenti una contribuzione (sebbene non necessariamente generalizzata), stante la volontà del legislatore di limitare la gratuità delle prestazioni dei servizi a quelle sole tipologie tassativamente previste dalla legge. Ed invero, al di fuori delle prestazioni dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale, i servizi pubblici a domanda individuale sono soggetti a contribuzione da parte dei soggetti fruitori.

Dato atto che:

✓ con **D.L. 22 dicembre 1981, n. 786**, convertito in **L. 26 febbraio 1982, n. 51**, art. 3, fu disposto: "Per i servizi pubblici a domanda individuale, le province, i comuni... *sono tenuti a richiedere la contribuzione degli utenti, anche a carattere non generalizzato.* (omissis) Fanno eccezione i servizi gratuiti per legge (omissis)";

✓ la materia è stata poi regolata dall'art. 6, **D.L. 28 febbraio 1983, n. 55**, convertito in **L. 26 aprile 1983, n. 131**, che, oltre a confermare le eccezioni (fra cui quelle relative ai servizi gratuiti per legge di cui al **D.L. 22 dicembre 1981, n. 786**, convertito in legge, con modificazioni, dalla **L. 26 febbraio 1982, n. 51**), ha autorizzato il Ministro dell'interno ad emanare un decreto che individui esattamente la categoria dei servizi pubblici a domanda individuale;

✓ per tali servizi, quindi, gli enti erogatori sono tenuti a richiedere la contribuzione degli utenti, anche a carattere non generalizzato;

✓ dopo una fase, iniziata negli anni '80, nella quale gli enti erano tenuti ad approvare la misura percentuale della copertura dei costi con tariffe o contribuzioni, l'art. 45, **D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504**, ha stabilito che dal 1 gennaio 1994 sono sottoposti al rispetto del tasso di copertura dei servizi *solo quegli Enti che si trovano in situazione strutturalmente deficitarie*, lasciando intendere, a contrario, che gli enti che non versino in condizioni di deficitarietà strutturale possano derogare a tale limite percentuale: pertanto, solo per tali Comuni è prevista una copertura dei costi da parte dell'utenza non inferiore al 36% e, qualora non realizzino tale rapporto tra ricavi e costi, sono soggetti a sanzioni. In merito:

✓ gli enti locali, pertanto, possono considerare "servizio a domanda individuale le seguenti attività, fissando le relative tariffe per l'utenza richiedente ed includendole fra i servizi richiamati dall'art. 172, comma 1, lett. e), **D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267**:

- 1) alberghi, esclusi i dormitori pubblici; case di riposo e di ricovero;
- 2) alberghi diurni e bagni pubblici;
- 3) asili nido;
- 4) convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli;
- 5) colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali;
- 6) corsi extra scolastici d'insegnamento di arti e sport e altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti dalla legge;
- 7) giardini zoologici e botanici;
- 8) impianti sportivi: piscine, campi da tennis, di pattinaggio, impianti di risalita e simili;
- 9) mattatoi pubblici;
- 10) mense, comprese quelle ad uso scolastico;
- 11) mercati e fiere attrezzati;
- 12) parcheggi custoditi e parchimetri;
- 13) pesa pubblica;
- 14) servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili;
- 15) spurgo di pozzi neri;
- 16) teatri, musei, pinacoteche, gallerie, mostre e spettacoli;

- 17) trasporti di carni macellate;
 - 18) trasporti funebri, pompe funebri;
 - 19) uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili;
 - 20) collegamenti alle centrali operative della polizia locale degli impianti di allarme collocati presso abitazioni private o attività produttive o servizi.
- ✓ l'elencazione, da considerarsi non esaustiva né tassativa, comprende unicamente i servizi più diffusi nell'insieme dei Comuni.

Dato atto altresì che in merito a singoli servizi riconducibili a quelli a domanda individuale:

- ✓ l'art. 5, comma 1, L. 23 dicembre 1992, n. 498, prevede che "A modificazione di quanto previsto nell'art. 6, D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 1983, n. 131, *le spese per gli asili nido sono escluse per il 50 per cento dal calcolo della percentuale di copertura dei servizi pubblici a domanda individuale*".
- ✓ per quanto attiene al sistema tariffario, ogni Ente presenta particolarità, soprattutto negli ultimi anni, tenuto conto che alcuni di questi servizi prevedono contribuzioni "personalizzate" ricavate con l'applicazione dell'*Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)*.
- ✓ la Corte dei Conti Campania nella delibera n. 7/2010/par del 25 febbraio 2010, ricordata la normativa in materia, dichiarava che dal suo esame emerge chiaramente la volontà del legislatore *di limitare la gratuità della prestazione dei servizi a domanda individuale a quelle sole tipologie tassativamente previste dalla legge* precisando, al contrario, che le norme in questione prevedono espressamente l'obbligo, per gli Enti pubblici erogatori, di stabilire tariffe e contribuzioni anche a copertura di servizi erogati, in precedenza, a titolo gratuito, e così esprimendosi fermamente contro la tesi dell'indiscriminata elargizione gratuita dei servizi pubblici *de quibus*, tenuto conto del militare in questo senso anche considerazioni riferibili alla necessità del rispetto di un principio di elementare prudenza e di razionalità nell'erogazione delle spese pubbliche, ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio. Pertanto per:

1) Il trasporto scolastico

- ✓ la Corte dei Conti Molise, con delibera 14 settembre 2011, n. 80, si è pronunciata sul tema includendo tra i servizi a domanda individuale anche il **trasporto scolastico**, ancorché non ricompreso nell'elencazione di cui al citato D.M. 31 dicembre 1983, nella considerazione che, per le sue caratteristiche, ben rientri in tale concetto. Anche per esso, dunque, valgono le medesime considerazioni applicabili ai restanti altri servizi, ovvero che la componente fondamentale della decisione di attivarlo o meno, è che sussistano nell'Ente le condizioni economiche per farlo, fatto salvo il *divieto di erogazione gratuita e in forma generalizzata*. (C. Conti, Molise, 14 settembre 2011, n. 80). Mentre per la Corte dei Conti Campania il servizio di trasporto scolastico è ipso iure un servizio pubblico di trasporto escluso dalla disciplina normativa dei servizi pubblici a domanda individuale. Cionondimeno, gli enti dovranno motivare, a pena di illegittimità, l'eventuale gratuità del servizio che costituisce un'eccezione alla naturale commutatività dei contratti con la p.a., tanto più se il servizio assume carattere generalizzato; gli enti saranno tenuti, in sede di copertura, alla stretta osservanza delle disposizioni dell'art. 117 TUEL, in particolare il principio dell'equilibrio ex ante tra costi e risorse a copertura, che riguarda indistintamente tutti i servizi pubblici erogati dall'ente locale. (Corte dei Conti Campania, delibera 21 giugno 2017, n. 222) - (Corte dei Conti n. 178 del 10/08/2018);

2) Il servizio di illuminazione votiva

- ✓ con riferimento ai servizi di cui al punto n. 18), per il giudice amministrativo (Cons. di Stato, Sez. V, sentenza 27 maggio 2014, n. 2716) il servizio di illuminazione votiva, strettamente collegato ai servizi cimiteriali e da sempre attratto nella relativa disciplina, mantiene le caratteristiche per essere annoverato tra quelli a domanda individuale, e come tale soggetto al regime delle tariffe e dei prezzi ai fini dell'assicurazione di predeterminati tassi di copertura del relativo costo di gestione, stabilito, ove il servizio è svolto dal Comune in economia, con deliberazioni annuali anteriori all'approvazione del bilancio e a questo allegate, ex art. 172, comma 1, lett. c), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

✓ il T.A.R. Lazio, Sez. 11, con sentenza n. 1333 del 27 settembre 1984, ha precisato che "l'obbligo di copertura del costo complessivo non si riferisce ai singoli servizi, bensì al loro insieme, così permettendo all'Ente una certa discrezionalità riguardo alle misure da adottate";

3) la Refezione scolastica- Mensa scolastica

✓ la sentenza T.A.R. Piemonte, Torino, Sez. I, 31 luglio 2014, n. 1365, il cui *thema decidendum* riguarda il sistema di tariffazione, conferma l'inclusione del servizio di refezione scolastica comunale tra quelli indicati nel punto n. 10 del decreto, precisando che, se il Comune decide d'istituirlo, deve stabilire la quota di copertura tariffaria a carico dell'utenza anche se, nel farlo, gode di amplissima discrezionalità, che non trova nella legge alcuna limitazione in ordine alla misura massima imputabile agli utenti: la percentuale "non inferiore al 36 per cento" prevista dall'art. 243, comma 2, lett. a), TUEL, imposta agli enti locali in stato di dissesto, infatti, esprime solo la misura minima che l'ente locale dissestato deve obbligatoriamente porre a carico dell'utenza, ma non quella massima."

✓ (...) *In linea astrattamente teorica, ove lo consentisse un'ipotetica capienza di bilancio, il Comune potrebbe certamente decidere di finanziare per intero il servizio di refezione scolastica con risorse proprie, garantendone la fruizione gratuita da parte della popolazione scolastica cittadina. Allo stesso modo, però, sarebbe altrettanto concepibile (e legittimo) se l'ente locale stabilisse di far gravare per intero il costo del servizio sull'utenza, soprattutto allorché ciò si rendesse necessario, in un'ottica solidaristica e secondo valutazioni di politica economico-sociale di esclusiva pertinenza dell'ente locale, per garantire l'accesso gratuito o agevolato di fasce deboli della popolazione ad altri servizi erogati dalla stessa Amministrazione. Tra le due opzioni estreme, entrambe legittime, si pone quella - più frequente e altrettanto legittima - in cui il costo del servizio è ripartito tra l'amministrazione comunale e l'utenza scolastica secondo modalità variamente determinate e mutevoli nel tempo, influenzate dalle disponibilità di bilancio e dalle scelte di politica economico-sociale dell'ente locale. In tale eventualità, i cittadini che ritengano eccessivamente gravoso il costo del servizio stabilito unilateralmente dal Comune hanno pur sempre la facoltà di non giovarsene, prelevando i propri figli da scuola durante l'orario destinato alla mensa e provvedendo direttamente al pranzo dei medesimi. L'eventuale impossibilità per i genitori di provvedere direttamente al pranzo dei propri figli per concomitanti impegni lavorativi o per altre cause, per quanto umanamente comprensibile, non costituisce però ragione sufficiente per pretendere che l'Amministrazione, non solo istituisca obbligatoriamente un servizio pubblico che per legge non è obbligata ad istituire, ma se ne addossi pure l'intero onere o la maggior parte di esso, tenuto conto - si ripete - che il servizio di cui discute non è un servizio pubblico essenziale che l'ente locale sia obbligato a garantire alla collettività amministrata, ma un servizio facoltativo che l'ente locale può decidere discrezionalmente di attivare nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, e per la fruizione del quale è normativamente previsto che l'utenza debba farsi carico del costo residuo non coperto da risorse comunali, eventualmente nella misura differenziata stabilita dallo stesso ente locale con provvedimenti di carattere generale."* T.A.R. Piemonte, Torino, Sez. I, 31 luglio 2014, n. 1365.

Richiamato l'art. 172, comma 1 - lett. c), del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede, quale allegato al Bilancio di previsione, la deliberazione con la quale sono determinate le tariffe per i servizi a domanda individuale, nonché i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

Rilevato che i servizi a domanda attivati presso questo Comune sono i seguenti:

- 1) Mensa scolastica (servizio in affidamento a ditta privata,);**
- 2) Illuminazioni votive (servizio in affidamento a ditta privata);**
- 3) Servizio Trasporto scolastico(servizio in affidamento a ditta privata);**

Atteso di dover confrontare, per ogni servizio, le previsioni di entrata e di spesa al fine di verificare la percentuale di copertura come di seguito specificato;

Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;

Dato atto che, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 42 e 48 del citato D.Lgs. n. 267/2000, la competenza è della Giunta e la presente deliberazione, costituendo allegato al Bilancio di Previsione, verrà sottoposta al vaglio del Consiglio Comunale in sede di approvazione definitiva del Bilancio di Previsione;

Visti rispettivamente i contratti di affidamento dei servizi relativamente:

1) Servizio di Trasporto Scolastico – Determinazione dirigenziale n. 6 dell'01/02/2019 importo €. 120.114,77 annuo;

2) Servizio di Mensa scolastica – Determinazione dirigenziale n. 22 del 22/02/2019 importo €. 26.000,00 dal 01/01/2019 al 31/03/2019 con affidamento provvisorio nelle more dell'espletamento della gara in corso di definizione;

3) Servizio di illuminazione votiva con contratto a ditta esterna a copertura integrale dei contribuenti.

Dato atto che per i richiamati servizi, sentita la direzione scolastica del comprensorio di Buccino, sono stati acquisiti i dati numerici afferenti i fruitori;

Ritenuto di poter confermare anche per il corrente esercizio finanziario le tariffe dei servizi sopra indicati in quanto il confronto percentuale tra le spese e le entrate risulta essere in linea con i riferimenti e limiti normativi;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnico-contabile, espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. dal Responsabile di Ragioneria;

Ritenuto altresì opportuno provvedere in merito;

DELIBERA

1. di dare atto che

✓ ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, il Comune di Buccino non versa in condizioni strutturalmente deficitarie e non presenta gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, a mente degli artt. 242 e 243 comma 2 lettera a) del TUEL D. Lgs. n. 267/2000 e non è sottoposto alle norme vigenti in tema di controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi, ovvero dei servizi a domanda individuale, a mente dell'art. 243 comma 2 lettera a) del TUEL D. Lgs. n. 267/2000;

✓ l'Ente non trovandosi in situazione di deficitarietà o strutturalmente deficitaria, non è obbligato a rispettare la misura minima del 36% di copertura dei costi di gestione prevista dall'art. 243, comma 2, lettera a), del d.Lgs. n. 267/2000;

2. di confermare anche per il corrente esercizio finanziario 2019 le tariffe così come determinate per l'anno 2018;

3. di dare atto che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 172, comma 1 - lett. c), del D.Lgs. n. 267/2000, sarà allegata al Bilancio di Previsione 2019 e Triennale 2019/2021 di questo Ente.

4. di rendere, con separata unanime votazione, la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 T.U.E.L.

Il Presidente

Dott. Nicola Parisi

F.to come originale



Il Segretario

Dott.ssa Margherita Torraca
F.to come originale

O Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/00

O Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/00

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata:

Affissa all'Albo Pretorio il 21 MAR. 2019 registrata al n. _____ per prescritta

Pubblicazione di giorni quindici consecutivi e vi rimarrà fino alla scadenza.

Buccino li 21 MAR. 2019

Il Responsabile dell'Albo Pretorio
F.to Sig. Sabato A. Trimarco



Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Margherita Torraca


ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suesesa deliberazione:

() è stata dichiarata immediatamente esecutiva

() è divenuta esecutiva per decorrenza termini

Buccino li 21 MAR. 2019



Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Margherita Torraca

Trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari (art. 125 D. Lgs. n. 267/2000)

Buccino li 21 MAR. 2019



Per copia conforme all'originale
Il Segretario Comunale

Dott.ssa Margherita Torraca